

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANETTIN, BONDI, BRICOLO, MORMINO, MORONI, PALMA,
PECORELLA, MARIO PEPE, SAPONARA, SCHMIDT, STERPA**

Disposizioni in favore dei giovani

Presentata il 19 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento, soprattutto in materia elettorale, è improntato a principi di gerontocrazia nel senso che viene favorito, a parità di voti o di condizione, il più anziano di età. Tutto questo dipende da una tradizione che considera un anziano generalmente più saggio ed equilibrato rispetto ad un giovane in quanto portatore di esperienza maggiore.

Nella società attuale, fortemente innovativa e caratterizzata da un progresso tecnologico vertiginoso, spesso i cittadini

più giovani sono più aggiornati sulle moderne tecnologie che caratterizzano la vita ed il lavoro di tutti noi.

Anche per tale ragione, oltre che per compensare una ingiustizia storica compiuta ai danni dei cittadini più giovani, si propone di ribaltare questo criterio e di privilegiare, a parità di condizioni, il più giovane rispetto al più anziano.

Questo sarebbe un segnale importante di interesse delle istituzioni nei confronti dei giovani che si avvicinano sia all'attività politica, sia alle istituzioni stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per favorire l'accesso dei giovani alle attività delle istituzioni pubbliche e, in particolare, all'attività politica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modifica della legislazione vigente in materia elettorale, prevedendo l'abolizione del criterio dell'elezione, a parità di voti, del più anziano di età e la fissazione del criterio dell'elezione, a parità di voti, del più giovane di età;

b) modifica dei criteri di nomina negli organi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'abolizione del criterio della designazione del più anziano di età, in condizioni di parità di requisiti, e la fissazione del criterio della designazione del più giovane di età.

